

Organizzazione

ROVE S.R.L.

Via Lazzaro Spallanzani 22/A

Roma

00100 (RM)

C.F. e P.IVA. 04131010755

pec: rovesrl@legalmail.it

Procedura Gestionale di Sistema 231

ai sensi del D.Lgs.n.231 del 8 giugno 2001 e s.m.i.

Emissione DG

Data

Firma

Approvazione DG

Data

Firma

Approvazione ODV

Data

Firma

Stato delle revisioni

Versione	Data	Descrizione	Autore
00	31/10/2025	Prima emissione	Alessandro Bidetti

Indice generale della sezione**Procedura di Gestione del Sistema 231**

1	Lo scopo
2	Oggetto e modalità di segnalazione
3	Tutela del segnalante
4	Procedura di segnalazione
5	Documenti e informazioni verso la Direzione/ODV

1 Lo scopo

Scopo della presente procedura è quello di disciplinare lo strumento del Whistleblowing che consente di segnalare illeciti ed irregolarità commessi da altri dipendenti o soggetti terzi che operino nell'assetto organizzativo dell'azienda o dell'ente pubblico; il segnalante, dal canto suo, è il dipendente e/o il soggetto che entri in contatto con la società durante l'espletamento dell'attività lavorativa e non, viene a conoscenza della commissione di un reato o di altra irregolarità che possa danneggiare l'immagine dell'azienda o, ancor più grave, cagionare rischi per la sicurezza e la salute di clienti, fornitori o dipendenti.

La nuova disciplina, tra obblighi e tutele, prevede l'istituzione e la regolamentazione di apposite procedure di segnalazione (canali interni, esterni e divulgazione pubblica), garantendo la riservatezza e stabilendo uno specifico regime applicabile in caso di ritorsioni.

L'ambito di applicazione della normativa in oggetto comprende tutte le violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Per quanto attiene all'ambito di applicazione soggettivo, il whistleblower è definito come la persona fisica che segnala o divulga informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito delle sue attività professionali, a prescindere dalla natura di tali attività o del fatto che il rapporto di lavoro sia nel frattempo terminato o non ancora iniziato.

Con riferimento agli enti destinatari della nuova disciplina, il Decreto opera una differenziazione tra "soggetti del settore pubblico" e "soggetti del settore privato"; quanto ai "soggetti del settore privato" il D.lgs. 24/2023 prevede una disciplina più circoscritta, rivolgendosi, in particolare, a:

- enti privati che, nell'ultimo anno, hanno impiegato una media di oltre 50 dipendenti ed enti che, a prescindere dalle dimensioni, rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione indicati dalla Direttiva (UE) 2019/1937;
- enti privati dotati di un modello organizzativo ex D.lgs. 231/2001.

2 Oggetto e modalità di segnalazione

Per quanto riguarda i soggetti appartenenti agli enti privati, il Decreto dispone che possono essere segnalate esclusivamente le violazioni del diritto dell'Unione Europea, attraverso tutti i canali di segnalazione oggi previsti dal Decreto.

Per quanto attiene, invece, agli enti che adottano un modello organizzativo ex D. Lgs. 231/2001, il Decreto prevede che:

- nei casi in cui la media dei lavoratori impiegati sia inferiore alle 50 unità, il segnalante potrà segnalare condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 o violazioni del modello organizzativo, facendo ricorso al solo canale di segnalazione interno;
- nei casi in cui l'ente abbia una media di lavoratori superiore alle 50 unità, invece, il whistleblower avrà la possibilità di segnalare, oltre alle violazioni contemplate dalla nuova normativa, anche quelle attinenti al diritto dell'Unione Europea; in questo caso, l'ente potrà fare ricorso a tutti i canali di segnalazione di cui al D. Lgs. 24/2023.

Il Decreto ha introdotto ulteriori modalità attraverso cui il whistleblower può segnalare gli illeciti di cui sia venuto a conoscenza: è stato, infatti, istituito un canale di segnalazione esterna, cui si aggiunge, come *extrema ratio*, lo strumento della divulgazione pubblica.

Per quanto riguarda i canali di segnalazione interna, agli enti, sia del settore pubblico che di quello privato, viene imposta la loro predisposizione, volta a tutelare la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, che può essere effettuata sia in forma scritta che in forma orale.

I canali per ricevere le segnalazioni devono essere progettati, realizzati e gestiti in modo sicuro e tale da garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, nonché di eventuali terzi citati nella segnalazione.

Al whistleblower deve essere consentito di segnalare per iscritto e di trasmettere le segnalazioni tramite piattaforma online o di segnalare oralmente mediante linea telefonica gratuita – garantendo sempre l'anonimato - o altro sistema di messaggistica vocale, o entrambi.

Inoltre, su richiesta del segnalante deve essere possibile effettuare segnalazioni mediante incontri di persona con i soggetti incaricati.

In base a quanto stabilito dal Decreto, la società dovrà individuare all'interno dell'organizzazione aziendale ed al fine di gestire la segnalazione una persona apposita o, diversamente, potrà assegnare ad un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato o, in alternativa, ad un soggetto esterno la gestione della segnalazione.

Per le società dotate di un Organismo di Vigilanza, la normativa di settore predilige l'Organismo stesso quale soggetto Ricevente.

Nel caso di ente dotato del modello organizzativo previsto dal D.lgs. 231/2001, inoltre, si richiede che il M.O.G. provveda alla predisposizione di tale canale di segnalazione.

Quanto alla gestione delle segnalazioni interne, la normativa dispone che:

- dopo l'inoltro della segnalazione da parte del whistleblower ed entro sette giorni dalla sua ricezione, l'ente e/o la società sia tenuto a rilasciargli un avviso di ricevimento;
- il soggetto al quale è affidata la gestione del canale deve poi mantenere le interlocuzioni con il segnalante, dando diligente seguito alla segnalazione e fornendo riscontro al whistleblower entro tre mesi dalla data di ricezione della stessa.

Il Decreto, oltre a disciplinare e descrivere i canali di segnalazione interna, ha provveduto ad ampliare i canali a disposizione dei segnalanti, tramite la previsione di un **c.d. canale di segnalazione esterna, predisposto e gestito dall'ANAC**; tale strumento consente di effettuare le segnalazioni in forma scritta, tramite apposita piattaforma informatica o in forma orale, mediante linee telefoniche o strumenti di messaggistica vocale. Su richiesta del whistleblower, è prevista, altresì, la possibilità di effettuare la segnalazione mediante un incontro diretto.

L'accesso al canale esterno dell'ANAC, a norma di legge, è consentito nelle ipotesi in cui:

- **il soggetto segnalante operi in un contesto lavorativo nel quale non è prevista l'attivazione obbligatoria del canale o la sua predisposizione non è conforme ai requisiti normativi;**
- **il soggetto segnalante abbia già effettuato una segnalazione alla quale non è stato dato seguito;**
- **il soggetto segnalante abbia fondato motivo di ritenere che una segnalazione interna possa determinare il rischio di ritorsione;**
- **il soggetto segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.**

Così come previsto per le segnalazioni interne, anche l'ANAC ha specifici doveri di attivazione e di riscontro nei confronti del whistleblower: al segnalante dovrà, infatti, essere dato avviso del ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricevimento e dovrà essere dato seguito, attraverso un'attività istruttoria, alle segnalazioni ricevute, dando riscontro al whistleblower entro tre o sei mesi (a seconda dei casi). Qualora, poi, la segnalazione abbia ad oggetto informazioni che esorbitino le proprie competenze, l'ANAC dovrà provvedere a dare comunicazione della segnalazione all'autorità competente.

La normativa in tema di whistleblowing prevede, da ultimo, la possibilità di segnalare gli illeciti mediante delle **c.d. divulgazioni pubbliche**, vale a dire tramite la stampa, mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

La divulgazione pubblica può essere effettuata solo al ricorrere di specifici presupposti, ovvero:

- qualora abbia previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna (o direttamente una segnalazione esterna) oppure abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo

imminente o palese per il pubblico interesse o che la segnalazione esterna possa comportare ritorsioni o non avere efficace seguito.

In riferimento al soggetto che dovrà occuparsi della segnalazione, l'autorità, ferma restando la discrezionalità di ogni ente, suggerisce per il settore privato alcuni possibili soggetti, tra i quali:

- organi di internal audit;
- organismo di Vigilanza ex art. 6 D.lgs. 231/01;
- comitati etici;
- consulenti esterni, esperti in materia.

Resta ferma la necessità che il soggetto affidatario dell'incarico posseda le caratteristiche indispensabili per svolgere l'attività richiesta e che assicuri indipendenza e imparzialità.

In conclusione ed alla luce delle nuove disposizioni dettate dalla normativa de quo ed in via interpretativa si ritiene che i soggetti del settore privato:

- se hanno adottato un modello 231, istituiscono **UN SOLO CANALE DI SEGNALAZIONE** conforme all'art. 6 comma 2-bis D.Lgs 231/01;
- se non hanno adottato un modello 231 ma rispondono al requisito di avere più di 50 dipendenti e/o rientrano in uno dei settori indicati espressamente dal D.Lgs. 24/2023, devono comunque dotarsi di un canale di segnalazione *compliant* alla normativa di settore.

3 Tutela del segnalante

L'identità della persona del whistleblower non potrà essere rivelata, se non con l'espresso consenso del segnalante stesso, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati.

Con specifico riferimento alle segnalazioni che abbiano comportato l'instaurazione di un procedimento penale, la riservatezza del *whistleblower* è tutelata nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 c.p.p.: tale disposizione impone l'obbligo di segretezza degli atti delle indagini preliminari sino al momento in cui l'indagato non abbia il diritto ad averne conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura di tale fase.

Sempre in tema di tutela del segnalante, il D.lgs. 24/2023, oltre a confermare le garanzie contro atteggiamenti ritorsivi o discriminatori posti in essere nei confronti del segnalante, già previste dal D.lgs. 165/2001 (per i lavoratori del settore

pubblico) e dalla L. 179/2017 (per i lavoratori del settore privato), introduce un'ulteriore forma di tutela per il whistleblower in sede processuale.

In particolare, la novellata disciplina dispone, **in capo al soggetto che avrebbe posto in essere le condotte ritorsive, un'inversione dell'onere probatorio**, imponendogli di dimostrare che le stesse siano state poste in essere per ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione o alla denuncia.

Inoltre, viene **esclusa la responsabilità del segnalante nel caso in cui diffonda o riveli, attraverso i canali di segnalazione previsti dal Decreto, informazioni coperte dall'obbligo di segreto relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali**. Ciò, a condizione che vi fosse, al momento della diffusione, il fondato motivo di ritenere che la rivelazione di tali informazioni fosse necessaria per "svelare" la violazione.

4 Procedura di Segnalazione

In riferimento al MOGC 231 adottato dalla società, si prevede la seguente procedura di segnalazione interna:

- l'Organismo di Vigilanza viene individuato come il soggetto destinatario delle segnalazioni;

Il MOGC 231 individua quale canale di segnalazione il seguente:

- piattaforma di segnalazione, tramite l'indirizzo email istituito allo scopo dalla Società.

L'Odv, ricevuta la segnalazione, si attiva tempestivamente nel termine di sette giorni al fine di dare riscontro al segnalante sull'effettiva ricezione della segnalazione. A seguire, l'attività dell'Odv sarà quella di verificare la fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, anche attraverso indagini interne ed eventuali richieste di chiarimenti direttamente al segnalante (es. ispezioni e accessi documentali mirati).

L'Odv, compiuta la propria istruttoria nei termini di legge (3 mesi), informa gli organi amministrativi circa le disposizioni e le prescrizioni oggetto di violazione, suggerendo eventuali azioni correttive e l'adozione di provvedimenti sanzionatori e disciplinari.

In riferimento alle segnalazioni anonime, l'Odv avvierà in ogni caso i propri accertamenti e riferirà direttamente agli organi amministrativi.

L'Odv può proporre anche l'adozione di una misura premiale a favore del soggetto segnalante.

In riferimento alle modalità di gestione, archiviazione e trasferimento delle informazioni da parte del gestore della segnalazione, la società ha previsto la possibilità di implementare un sistema informatico, creando un database nel quale vengano registrati i vari passaggi relativi alla gestione della segnalazione e alla conseguente istruttoria (database e cartelle di archiviazione dovranno essere criptati e protetti da specifiche password al fine di consentirne l'accesso esclusivamente al ricevente).

Il decreto prevede il limite massimo di 5 anni di conservazione della documentazione relativa a ciascuna segnalazione, fatte salve specifiche esigenze legate alla tutela del contenzioso e/o eventuali ed ulteriori obblighi di legge.

5 Documenti e informazioni verso la Direzione/ODV

GESTORE CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA

UFFICIO INTERNO ORGANIZZAZIONE

SOGGETTO ESTERNO AUTONOMO

ORGANISMO DI VIGILANZA

trasmette con cadenza semestrale alla Direzione dell'organizzazione le seguenti informazioni:

Descrizione	D.Lgs n.24 del 10 marzo 2023
Informazione 10.1 - Numero di segnalazioni interne ricevute relative a violazioni del diritto interno	Art. 2 comma 1
Informazione 10.2 - Numero di segnalazioni interne ricevute relative a violazioni del diritto UE	Art. 2 commi 3,4,5,6
Informazione 10.3 - Numero di segnalazioni interne ricevute relative a violazioni del Modello 231	Art. 2 comma 2
Informazione 10.4 - Numero di non conformità rilevate nella gestione del processo di Whistleblowing	
Informazione 10.5 – Gestione segnalazione e azioni correttive proposte	